Club Vacanze Spa, Accordo Fusione per incorporazione Viaggi Vacanze, 06/12/1997

Decorrenza: 12/06/97 **Scadenza:** 12/31/2000

VERBALE DI ACCORDO
(ART. 47 LEGGE 428/1990)

Addì, 06/12/1997 in Roma sono presenti:

• Club Vacanze S.p.A.,
Viaggi Vacanze S.p.A.,
Villaggi Vacanze S.p.A.,
Vacanze Tour Operator S.p.A.,
Vacanze Vip S.r.l.,

rappresentate da Alberto Buttaroni, Fabio Florini, Dante Ghisi ed Alberto Lo Gioco, assistiti da Roberto Pedrazzi della Federturismo;

• Le Segreterie Nazionali della Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil rappresentate rispettivamente da Antonia Franceschini, Antonio Michelagnoli ed Antonio Zilli, assistiti dalle strutture provinciali e da una delegazione di lavoratori.

Le parti, premesso che:

A) in data 18 novembre 1997 il Gruppo Club Vacanze ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali, in applicazione dell'art. 14 (Diritti di informazione) del vigente CCNL, le previste fasi di completamento del piano operativo di riposizionamento e sviluppo necessarie all'azienda per competere in uno scenario internazionale nel quale la concentrazione degli operatori avvantaggia realtà, quali quelle straniere, fortemente strutturate. Più precisamente il Gruppo, attraverso la razionalizzazione degli assetti organizzativi complessivi e la valorizzazione dei suoi effetti, intende realizzare il più elevato grado d'integrazione lungo la catena del valore del sistema turistico, in primo luogo rafforzando le sinergie tra le divisioni "distribuzione", "tour-operating" ed "alberghi e villaggi". Nell'ambito della suesposta illustrazione è stata resa nota la prospettiva di riallocazione, presso la città di Parma, dell'attività della Divisione "Tour Operator" e di gestione della Divisione «Distribuzione",

B) è stato così reso noto che, nella citata prosecuzione dell'attività di semplificazione, Club Vacanze S.p.A. perverrà, attraverso i necessari percorsi giuridici ed operativi, alla fusione per incorporazione delle società Viaggi Vacanze S.p.A., Vacanze Tour Operator S.p.A., Villaggi Vacanze S.p.A., in Club Vacanze S.p.A., così da razionalizzare le strutture aziendali e semplificare le attività con particolare riferimento ai carichi amministrativi connessi con le attività di vendita. Essendo queste tre società detenute da una subholding non operativa, ovvero Vacanze Vip S.r.l., occorrerà a questi fini procedere dapprima, con le tre avviate e distinte procedure ex art. 47 legge n, 428/1990, alla fusione per incorporazione di Viaggi Vacanze S.p.A., Vacanze Tour Operator S.p.A. e Villaggi Vacanze S.p.A. in Vacanze Vip S.r.l. e successivamente, con l'anche essa avviata e distinta procedura ex art. 47 legge n. 428/1990, alla fusione per incorporazione di Vacanze Vip S.r.l. in Club Vacanze S.p.A. Essendosi definito che i processi di fusione avvengano tutti nel corso dello stesso giorno, ovvero il 31 dicembre

1997, ne deriva che il passaggio delle strutture delle tre società operative alla capogruppo avverrà senza soluzione di continuità ed in particolare senza che la subholding assuma, nel momento in cui viene a cessare la sua esistenza, alcuna caratteristica di operatività;

C) in attuazione del punto B che precede:

a) con tre distinte comunicazioni inviate in data 5 novembre u.s., le società Viaggi Vacanze S.p.A., Vacanze Tour Operator S.p.A., e Villaggi Vacanze S.p.A. rendevano noto ai sensi dell'art. 47, legge n. 428/1990, l'intendimento di procedere a fusione per incorporazione delle società Viaggi Vacanze S.p.A., Vacanze Tour Operator S.p.A. e Villaggi Vacanze S.p.A. nella società Vacanze Vip S.r.l. in data 31 dicembre 1997;
b) con comunicazione inviata in pari data la società Vacanze Vip S.r.l. rendeva noto l'intendimento di procedere a fusione per incorporazione in data 31 dicembre 1997 delle società Viaggi Vacanze S.p.A., Vacanze Tour Operator S.p.A. e Villaggi Vacanze S.p.A.; veniva inoltre comunicato l'ulteriore intendimento di procedere a fusione per incorporazione di Vacanze Vip S.r.l. in Club Vacanze S.p.A. con effetto in data 31 dicembre 1997;
c) con comunicazione inviata anch'essa in data 5 novembre u.s. la società Club Vacanze manifestava, tra l'altro, l'intendimento di procedere a fusione per incorporazione in data 31 dicembre 1997 della società Vacanze Vip S.r.l.;

D) le procedure avviate con le comunicazioni ex art. 47 indicate al punto che precede sono relative a n. 222 dipendenti della società Viaggi Vacanze; n. 50 dipendenti della società Vacanze Tour Operator e n. 66 dipendenti della società Villaggi Vacanze S.p.A., per un totale, alla data del 5 novembre u.s. di 338 unità;
E) l'Azienda ha indicato nell'allegata tabella "A" la struttura organizzativa del gruppo indicando tipologie delle sedi, indirizzi e dimensioni,

ciò premesso, si conviene quanto segue:

Le parti si danno atto che il Gruppo Club Vacanze ha reso ampia informativa in ordine alle ragioni della presente procedura, connessa all'intendimento di proseguire nella già intrapresa opera di semplificazione delle strutture organizzative, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle compagini societarie ed alla semplificazione delle attività di funzionamento sia interno che verso terzi.
In ordine alle conseguenze del trasferimento ex art. 47 legge n. 428/1990 per i dipendenti attualmente in forza alle società Viaggi Vacanze S.p.A., Vacanze Tour Operator S.p.A., Villaggi Vacanze S.p.A., o che lo saranno alla data della fusione per incorporazione in Vacanze Vip S.r.l. prima e Club Vacanze S.p.A. poi, non vi saranno modifiche nel trattamento economico e normativo loro riconosciuto, venendo applicato dalle società quanto previsto dai precedenti accordi ex art. 47 legge 428/ 1990, dalla vigente contrattazione collettiva nazionale applicabile alle società di viaggi e turismo e risultando inoltre confermato che per la parte alberghiera continuerà ad essere applicata la vigente normativa riguardante il settore delle catene alberghiere. Verrà inoltre applicato il verbale sottoscritto in data odierna e relativo alla contrattazione integrativa di Gruppo.
Le parti si danno atto di aver positivamente esperito le procedure previste dall'art. 47 legge n. 428/1990.

CLUB VACANZE S.p.A. FILCAMS CGIL
VIAGGI VACANZE S.p.A. FISASCAT CISL
VILLAGGI VACANZE S.p.A. UILTUCS UIL

VACANZE TOUR OPERATOR S.p.A.
VACANZE VIP S.r.l.
FEDERTURISMO
00000.

IPOTESI DI ACCORDO

Addì, 06/12/1997 in Roma sono presenti:

• Club Vacanze S.p.A., Viaggi Vacanze S.p.A., Vacanze Tour Operator S.p.A., Comitours S.p.A.

rappresentate da Alberto Buttaroni, Fabio Florini, Dante Ghisi ed Alberto Lo Gioco, assistiti da Roberto Pedrazzi della Federturismo;

• Le Segreterie Nazionali della Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil rappresentate rispettivamente da Antonia Franceschini, Antonio Michelagnoli ed Antonio Zilli, assistiti dalle strutture provinciali e da una delegazione di lavoratori.

Le parti, premesso che:

A) con accordi sottoscritti il 26 luglio 1996, il 24 marzo 1997 ed il 23 luglio 1997 sono state raggiunte tra le parti intese riconnesse al processo di sviluppo aziendale e semplificazione societaria e che tali processi hanno avuto forte impulso nel corso dell'ultimo anno;

B) in particolare nell'accordo raggiunto il 23 luglio u.s. è stato previsto al punto G.3 che il processo di semplificazione societaria sarebbe stato oggetto di informativa a livello nazionale entro il successivo mese di novembre;

C) in data 18 novembre 1997 il Gruppo Club Vacanze ha ulteriormente illustrato alle Organizzazioni Sindacali, in applicazione dell'art. 14 (Diritti di informazione) del vigente CCNL, le previste fasi di completamento del piano operativo di riposizionamento e sviluppo necessarie all'azienda per competere in uno scenario internazionale nel quale la concentrazione degli operatori avvantaggia realtà, quali quelle straniere, fortemente strutturate. Più precisamente il Gruppo, attraverso la razionalizzazione degli assetti organizzativi complessivi e la valorizzazione dei suoi effetti, intende realizzare il più elevato grado d'integrazione lungo la catena del valore del sistema turistico, in primo luogo rafforzando le sinergie tra le divisioni "distribuzione", "tour-operating" ed "alberghi e villaggi". Nell'ambito della suesposta illustrazione è stata resa nota la prospettiva di riallocazione, presso la città di Parma, dell'attività della Divisione "Tour Operator" e di gestione della Divisione "Distribuzione",

D) il gruppo ha inoltre illustrato la situazione in essere alla data del 18 novembre u.s. ed a tal fine ha anche prodotto documentazione (allegato A) in merito alle citate fasi di riposizionamento e sviluppo ed ulteriore documentazione (allegato B) in ordine a situazioni occupazionali per singola azienda e struttura organizzativa nonché in ordine alla dinamica occupazionale degli ultimi mesi, indice che registra una significativa espansione nel dimensionamento degli organici. Club Vacanze, infine, ha reso noto che intende proseguire, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, economiche e commerciali, il processo di consolidamento dello sviluppo, sottolineando la peculiarità di essere l'unico operatore italiano presente direttamente nei settori Alberghiero, Tour Operator e Distribuzione che questa

caratteristica costituisce un vantaggio competitivo da preservare ed incrementare. In questa chiave presupposti indispensabili dell'organizzazione aziendale sono: flessibilità delle strutture, pianificazione degli interventi organizzativi, coesione e spirito d'appartenenza da parte delle persone che vivono in azienda, sviluppo delle risorse umane;

ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

I) Tutto quanto esposto ai punti che precedono costituisce parte integrante del presente accordo

II) Trasferimenti di sede da Milano, Roma e Torino a Parma:

1.1) Il personale interessato sarà trasferito, con ogni effetto ai sensi di legge e di contratto, a far data dal 1° maggio 1998; prima di tale data si vedrà applicato, venendo chiamato ad operare nella città di Parma, il seguente trattamento economico di trasferta, concordemente ritenuto dalle parti di miglior favore rispetto a quello contrattualmente previsto:
1.1.1) Nei mesi di dicembre 1997, gennaio e febbraio 1998: l'azienda provvederà ad assicurare alle unità in trasferta (ovvero a coloro cui necessiti) per ogni giorno di effettiva presenza fuori sede ed assumendosene direttamente l'onere, il pernottamento, la cena e la prima colazione.
1.1.2) Per quanto attiene al pranzo, nel rispetto della normativa aziendale, verranno erogati i ticket restaurant.
1.1.3) Per quanto attiene alle spese di viaggio da e per la città di provenienza verranno forniti i relativi biglietti ferroviari.
1.2.1) Mesi di marzo ed aprile 1998: l'azienda erogherà alle unità in trasferta e per ogni giorno di effettiva presenza fuori sede un'indennità forfettaria di trasferta pari a Lit. 90.000 lorde giornaliere.

In via eccezionale e su formale richiesta del dipendente tale trattamento potrà essere riconosciuto, in sostituzione di quanto sopra indicato, anche ed esclusivamente per il mese di gennaio e febbraio 1998.

1.2.2) Resta inteso che l'indennità forfettaria di trasferta di cui al punto 1.2.1, verrà riconosciuta a coloro per i quali si sia resa necessaria l'applicazione di quanto previsto al punto 1.1.1) che precede. Per le altre persone interessate ai trasferimenti si continuerà sino a tutto il mese di aprile 1998 a dar corso alle previsioni di cui al punto 1.1.3 del presente capo.
2.1) Al fine di agevolare il trasferimento l'azienda indicherà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo il nominativo di società specializzate nell'intermediazione immobiliare alle quali i dipendenti interessati al trasferimento potranno rivolgersi per vedere facilitata la loro ricerca di sistemazione. L'onere economico connesso a tale incarico verrà sostenuto direttamente dall'azienda.
2.2) Ancora al fine di agevolare il trasferimento l'azienda assumerà direttamente sia l'onere che la fornitura del trasloco dalla città di provenienza a quella di avvenuto trasferimento.
2.3) Resta confermata l'applicazione della normativa contrattualmente prevista in caso di trasferimento con specifico riferimento, in quanto non superati dalle precedenti previsioni, ai punti C) e D) dell'art. 351 e dell'art. 352 del vigente CCNL. Resta inoltre confermata, in quanto non superata o sostituita dal presente accordo, la normativa contrattualmente prevista al punto D) dell'art. 350 del vigente CCNL. Tale previsione verrà pertanto riconosciuta alle unità in trasferta durante i periodi di cui al precedente punto 1) per ogni giorno di effettiva presenza lavorativa fuori sede.

2.4) In relazione ai trasferimenti che diverranno effettivi ed alle esigenze di organico per pari professionalità nella città di provenienza, le persone interessate verranno prese in considerazione in via prioritaria rispetto

all'assunzione di nuovo personale.
3) In ordine al personale destinato al trasferimento:
3.1) Da un'attenta analisi delle situazioni personali è emersa per n. 7 unità l'impossibilità per motivi di salute di prestare attività lavorativa in città diverse da quella in cui sono attualmente impiegate. Per tale ragione l'entità del personale trasferito è ridotta da n. 75 unità a n. 68 unità. In particolare nel novero delle unità soggette al trasferimento non sono ricomprese persone che al momento della sottoscrizione del presente accordo abbiano reso noto il loro stato di gravidanza. Per costoro e per coloro che abbiamo già partorito si darà corso ad impiego presso la città di attuale assegnazione almeno sino al completamento delle tutele previste dal Capo IV (gravidanza e puerperio) del vigente CCNL.
3.2) Inoltre, in funzione di una ridefinizione degli assetti organizzativi e della presenza commerciale del Gruppo nelle città di Milano, Roma e Tonno (come ad esempio l'apertura di una nuova agenzia nelle città di Roma e Torino ed il rafforzamento delle unità organizzative Incentive e Congressi e Grandi Utenze ubicate in Roma) sono stati affidati incarichi coerenti con le loro capacità professionali a n. 17 unità inizialmente interessate al trasferimento a Parma. In conseguenza di ciò e delle dimissioni nel frattempo intervenute, l'entità del personale in via di trasferimento a Parma è pari a n. 50 unità.
3.3) Qualora vi fossero persone che ritenessero di non poter dare attuazione al trasferimento loro comunicato, le parti convengono, in via del tutto eccezionale, che l'azienda eroghi le somme lorde di cui alle tabelle allegate al fme di incentivare il loro esodo evitando di conseguenza con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro iniziative datoriali unilaterali. Tale risoluzione verrà attuata con le modalità previste dall'art. 411 c.p.c. ovvero in sede sindacale o dinanzi all'UPLMO di Parma e con la seguente tempistica:
3.3.1) la comunicazione di voler dar corso alla risoluzione consensuale del rapporto dovrà essere formalmente comunicata dal dipendente all'Azienda entro e non oltre 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, indicando se viene scelta l'opzione di cui al punto 3.3.4. od al punto 3.3.5.
3.3.2) la effettiva risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al 24 gennaio 1998 od al 15 marzo 1998, per le persone interessate all'opzione di cui al punto 3.3.5;
3.3.3) le parti concordemente ritengono, alla luce dei punti da 3.1) a 3.3) del presente capo, di non dover dar corso all'applicazione di quanto previsto agli articoli 132 (preavviso) e 134 (dimissioni) del vigente CCNL;
3.3.4) le previsioni delle tabelle di cui al punto 3.3 del presente capo troveranno attuazione per coloro che proseguiranno l'attività lavorativa dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 24 gennaio p.v., ovvero sino alla conclusione del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione a loro favore di quanto previsto allo stesso punto 3.3.;
3.3.5) ai lavoratori che abbiano ritenuto di non poter dare attuazione al trasferimento loro comunicato ed intendano proseguire l'attività lavorativa sino a tutto il 15 marzo 1998, alle previsioni di cui alle tabelle citate si aggiungerà quanto previsto in somme lorde dalla tabella "15 marzo 1998", oltre ovviamente la retribuzione correlata alla normale prestazione lavorativa. I benefici di cui alla tabella "15 marzo 1998" troveranno applicazione a condizione che nei mesi di gennaio e febbraio 1998 e nelle frazioni di mese relative a dicembre 1997 e marzo 1998 venga effettivamente prestata dal dipendente interessato attività lavorativa per almeno l'80% dei giorni lavorativi ricompresi in ciascuno dei mesi o frazione di mese sopra indicati.
3.3.6) Nel caso in cui, all'approssimarsi del 15 marzo 1998, il lavoratore che ha esercitato l'opzione di cui al punto 3.3.5 chiedesse di ritirare le proprie dimissioni e l'Azienda, per propria autonoma decisione, ritenesse di accettare tale ritiro, le parti si daranno consensualmente atto attraverso idonee comunicazioni adeguatamente formalizzate del ritiro di tali dimissioni e dell'accettazione di ciò.

In tale caso, risultando superata perché non più in essere né la volontà di risolvere il rapporto né di ritenere efficaci le dimissioni a suo tempo presentate, il dipendente opererà presso la sede di Panna vedendosi riconosciuti per il tempo residuo sino al 1 maggio p. v. i benefici del presente accordo e relativi al personale trasferito.

3.3.7) Nel caso in cui i lavoratori che hanno esercitato l'opzione di cui al precedente punto 3.3.5 venissero inviati in trasferta a Parma verranno applicate in loro favore le norme del C.C.N.L. relative al personale inviato in trasferta.
3.4) Le previsioni del presente capo 3 sono inscindibili nel loro complesso ed avranno durata sino 31 gennaio 1998 o sino 15 marzo 1998 nel caso sub 3.3.5).

Trascorsi i termini di competenza ogni eventuale comunicazione di cui al punto 3.3.1.) verrà considerata quale lettera di dimissioni venendo applicata la relativa normativa legale e contrattuale.
L.C.S.

CLUB VACANZE S.p.A. FILCAMS CGIL
VIAGGI VACANZE S.p.A. FISASCAT CISL
VILLAGGI VACANZE S.p.A. UILTUCS UIL
VACANZE TOUR OPERATOR S.p.A.
VACANZE VIP S.r.l.
FEDERTURISMO

TABELLA 24 GENNAIO 1998

FASCE	ANZIANITA' AZIENDALE	INCENTIVO BASE
A	FINO A 5 ANNI COMPIUTI	11.500.000
B	DA 5 ANNI ED 1 GIORNO A 10 ANNI COMPIUTI	22.500.000
C	OLTRE I 10 ANNI ED 1 GIORNO	37.000.000

FATTORE INTEGRATIVO DELL'INCENTIVO BASE

FASCIA	ETA' ANAGRAFICA	CORRETTIVO
A	DA 40 ANNI COMPIUTI A 45 ANNI COMPIUTI	5.000.000
B	OLTRE 45 ANNI E 1 GIORNO	10.000.000

Tutti gli importi sono al lordo delle ritenute fiscali obbligatorie e riferite al personale assunto a tempo indeterminato.

TABELLA 15 MARZO 1998

FASCE	ANZIANITA' AZIENDALE	FATTORE 15 MARZO
A	SINO AD 1 ANNO	2.000.000
A	DA 1 ANNO ED 1 GIORNO A 5 ANNI	3.000.000
B	DA 5 ANNI ED 1 GIORNO A 10 ANNI	4.000.000
C	OLTRE 10 ANNI ED UN GIORNO	2.000.000

Tutti gli importi sono al lordo delle ritenute fiscali obbligatorie e riferite al personale assunto a tempo indeterminato.

IPOTESI DI ACCORDO

Addì, 06/12/1997 in Roma tra:

• Club Vacanze S.p.A.,
Viaggi Vacanze S.p.A.,
Villaggi Vacanze S.p.A.,
Vacanze Tour Operator S.p.A.,
Comitours S.p.A.

rappresentate da Alberto Buttaroni, Fabio Florini, Dante Ghisi ed Alberto Lo Gioco, assistiti da Roberto Pedrazzi della Federturismo;

e

• le Segreterie Nazionali della Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil rappresentate rispettivamente da Antonia Franceschini, Antonio Michelagnoli ed Antonio Zilli, assistiti dalle strutture provinciali e da una delegazione di lavoratori

viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo integrativo di gruppo.

Le parti, premesso che:

A) con accordi sottoscritti il 26 luglio 1996, il 24 marzo 1997 ed il 23 luglio 1997 ed in data odierna ai sensi dell'art. 47 Legge nr. 428/ 1990,sono state raggiunte tra le parti intese riconnesse al processo di sviluppo aziendale e semplificazione societaria;

B) in particolare nell'accordo raggiunto il 23 luglio u.s. è stato previsto al punto 4. Che "nel corso del mese di Novembre, anche sulla scorta dell'informativa resa ai sensi del vigente CCNL durante lo stesso mese, le parti avvieranno incontri nell'ambito di quanto previsto dall'art. 15 (Contrattazione Integrativa Aziendale) e dal Protocollo 23 Luglio 1993 finalizzati a concordare, in funzione della provenienza del personale da aziende con situazioni normative ed economiche differenti, l'armonizzazione dei diversi trattamenti, con particolare riferimento a ticket restaurant e sistema delle relazioni e diritti sindacali";

C) le parti, nel corso di incontri tenutisi sin dallo scorso novembre e nel rispetto degli accordi sopracitati, hanno riconfermato l'intedimento di concordare l'armonizzazione dei trattamenti economici per le diverse aziende nonché tempi e modalità di applicazione dell'art. 15 (Contrattazione Aziendale) e del Protocollo 23 luglio 1993,

convengono quanto segue:

1 Quanto precede forma parte integrante del presente accordo

2 Premessa

Il Gruppo Vacanze nel corso degli ultimi anni ha visto la sua espansione procedere prevalentemente per linee esterne. Il raggiungimento degli attuali livelli dimensionali e la soluzione delle tematiche correlate alla operatività delle diverse articolazioni aziendali rende opportuna la defi9izione di strumentazioni di secondo livello coerenti,con le previsioni di cui al CCNL e con l'esigenza di un quadro di rapporti definito nell'ambito del quale operare il confronto tra le parti.
Per tali ragioni queste hanno convenuto quanto contenuto nei punti successivi.

3 Diritti di informazione

Nell'ambito delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva nazionale le parti convengono sull'opportunità di prevedere due incontri annuali (di norma entro marzo ed ottobre di ciascun anno) nel corso dei quali l'Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali nazionali informazioni sull'andamento e sulle prospettive aziendali, con particolare riferimento ai mercati di competenza ed all'evoluzione degli organici.

4 Relazioni Sindacali

Le parti intendono dar vita ad un consolidato sistema di relazioni sindacali che consenta di articolare il confronto tanto a livello di Gruppo quanto ai diversi livelli organizzativi sia verticali (alberghiero, distribuzione, tour operating) che orizzontali ovvero territoriali.
Occorrerà pertanto definire una modalità relazionale che, dando applicazione alle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, consenta di cogliere tali obiettivi. A tal fine ed in relazione a quanto previsto al punto 5 che segue le parti convengono di istituire una commissione tecnica paritetica composta da almeno 3 membri per parte che avvierà i lavori entro la prima metà di gennaio 1998 e riferirà dei risultati raggiunti in occasione dell'incontro a livello nazionale fissato per la prima metà di febbraio 1998.

5 Armonizzazione dei trattamenti economici e normativi ed applicazione art. 15 del vigente CCNL

Le parti preso atto che, a seguito delle fusione per incorporazione in Club Vacanze S.p.A., viene applicata ai dipendenti provenienti dalle aziende incorporate la normativa dell'incorporante e quella - in quanto esistente, applicata e non sostituita da altri contratti collettivi delle incorporate, convengono di operare una ricognizione di tale normativa al fine di procedere ad una armonizzazione di questa.
A tali fini la Commissione Paritetica di cui al precedente punto 4 riferirà dei risultati raggiunti in occasione dell'incontro fissato per la prima metà di febbraio 1998.
In questa occasione verranno anche esaminate le tematiche connesse all'applicazione dell'art. 15 del vigente CCNL tra le quali quelle connesse ai profili professionali esistenti in azienda per i quali le parti potranno trarre spunti di riflessione dagli accordi stipulati nel tempo dalle società confluite in Club Vacanze s.p.a.
Le parti si danno reciprocamente atto che dal i gennaio 1998, fatte salve le previsioni relative ai buoni pasto ed al servizio di mensa definite con l'accordo 24 marzo 1997 relativa ai dipendenti Selecta s.p.a. e Galassia s.p.a. ora Viaggi Vacanze s.p.a. ed ai dipendenti Villaggi Vacanze s.p.a. e Vacanze Tour Operator s.p.a. che manterranno la situazione in essere sino a nuova e diversa definizione della intera materia, verranno estese ai dipendenti provenienti da Viaggi Vacanze s.p.a. ed a quelli dipendenti dalla Comitours s.p.a. le condizioni esistenti in Club Vacanze in tema di buoni pasto.
Particolari problematiche o locali o connesse all'applicazione degli accordi citati al punto A che precede ed alle previsioni in essi contenute relativamente ai trattamenti del personale, verranno esaminati al livello competente.

6 Contrattazione integrativa aziendale ed applicazione del Protocollo 23 luglio 1993

Considerato che:

1) Club Vacanze intende proseguire il processo di riposizionamento e sviluppo da tempo in essere pervenendo al miglioramento dei risultanti aziendali in particolare attraverso incrementi di produttività ed innalzamento della qualità del servizio;

2) la condivisione dei risultati aziendali ed il livello di collaborazione e di soddisfazione del personale sono elementi fondamentali per il successo dell'azienda, le parti, alla luce delle suesposte considerazioni, convengono di istituire in via sperimentale e sin dall'esercizio 1998 un premio annuale di risultato correlato ai risultati raggiunti.

Alla luce della complessità della definizione di meccanismi e parametri di rilevazione, di particolare laboriosità alla luce delle differenti tipologie organizzative, l'introduzione di nuovi sistemi informatici, nonché l'assenza di dati statistici coerenti con il nuovo complesso aziendale, le parti convengono di aggiornare gli incontri alla prima metà di febbraio 1998 per arrivare ad un accordo entro il successivo 15 marzo p.v.
Tale accordo, di durata iniziale pari ad un anno, potrà essere concordemente prorogato o ridefinito in occasione della verifica dei suoi effetti.

7 Decorrenza e durata

Il presente accordo e le relative previsioni decorrono dalla data della loro sottoscrizione ed avranno vigore sino al 31 dicembre 2000 salve specifiche previsioni appositamente indicate dalle parti.

L.C.S.

CLUB VACANZE S.p.A. FILCAMS CGIL
VIAGGI VACANZE S.p.A. FISASCAT CISL
VILLAGGI VACANZE S.p.A. UILTUCS UIL
VACANZE TOUR OPERATOR S.p.A.
VACANZE VIP S.r.l.
FEDERTURISMO